



COMUNE DI CHIANOCCO

PROVINCIA DI TORINO

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807

www.comune.chianocco.to.it E-mail: chianocco@ruparpiemonte.it

Allegato A deliberazione del Consiglio comunale n° 05 in data 16/02/2007

REGOLAMENTO ACUSTICO

(L.R. 52/2000 art. 5 comma 5)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - COMPETENZE COMUNALI

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

ARTICOLO 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ARTICOLO 6 - ZONE OMOGENEE

ARTICOLO 7 - ZONE PARTICOLARI

ARTICOLO 9 - VALORI LIMITE

TITOLO III - SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI

ARTICOLO 10 - SORGENTI SONORE GENERICHE E DA TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 11 - SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO

ARTICOLO 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ARTICOLO 13 - SISTEMI DI ALLARME

ARTICOLO 14 - PUBBLICI ESERCIZI (DEHORS)

ARTICOLO 15 - CANTIERI EDILI

ARTICOLO 16 - SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI

ARTICOLO 17 - SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DOMESTICHE

ARTICOLO 18 - SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

ARTICOLO 19 - SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

ARTICOLO 20 - AUTOLAVAGGI

ARTICOLO 21 - CAMPANE 32

ARTICOLO 22 - CONTROLLI E MISURE

ARTICOLO 23 - GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ARTICOLO 24 - GESTIONE DEL TERRITORIO – FASCE CUSCINETTO

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ARTICOLO 25 - GENERALITÀ

ARTICOLO 26 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 27 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA

ARTICOLO 28 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.

ARTICOLO 29 - VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.)

ARTICOLO 30 - VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)

ARTICOLO 31 – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

TITOLO VI

PIANI DI RISANAMENTO

ARTICOLO 32 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

ARTICOLO 33 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ARTICOLO 34 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

TITOLO VII

REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ARTICOLO 35 - RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

TITOLO VIII

FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 36 - FUNZIONI

ARTICOLO 37 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ARTICOLO 38 - SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

ARTICOLO 39 - ATTIVITÀ TEMPORANEE

ARTICOLO 40 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHES

Titolo I

Articolo 1

Oggetto

Il presente documento costituisce adempimento all'art. 6 comma e) della Legge quadro n.447/95 e all'art. 5 comma 5 della Legge Regionale n.52/2000 costituendo strumento per la gestione delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo e un supporto all'applicazione della classificazione acustica, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Regolatore Generale Comunale.

Per gli argomenti trattati nel presente regolamento, si fa riferimento agli elaborati approvati con deliberazione del Consiglio Comune n° 03 in data 26/02/2004 avente per oggetto: *"Approvazione del Piano di classificazione acustica del Territorio"*

Articolo 2

Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n. 52/2000.

Articolo 3

Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;

- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
- g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- j. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 4

Definizioni

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

Articolo 5

Riferimenti normativi

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Deliberazione della Giunta Regionale 06 agosto 2001 n. 85-3802: Linee guida per la classificazione acustica del territorio

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616: Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Articolo 6

Zone omogenee

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc

CLASSE II

Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRGC, dalle norme tecniche di attuazione del PRGC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con DGR 85-3802. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Articolo 7

Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- o Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- o Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Articolo 8

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario.

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

Tabella 1 – Tipologie di fasce di pertinenza

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente (*) o di nuova costruzione Con velocità di progetto inferiore A 200Km/h	Fascia A <i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	Fascia B <i>Larghezza di 150 m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di Progetto superiore a 200 Km/h	Larghezza di 250 m per ciascun lato a partire dalla Mezzeria del binario più esterno	

(*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni.
All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricevitore

Tabella 2 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	--
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri recettori fascia A	70	60
Altri recettori fascia B	65	55
Altri recettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Tabella 3 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
C	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e in Modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n° 447/95			
F		30				

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Tabella 4 – Strade esistenti ed assimilabili
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

TIPO DI STRADA (EX CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPO DI STRADA (SECONDO NORME CNR 1980)	AMPIEZZA FASCIA (m)	LIMITI PER SCUOLE, OSEPDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO [dB(A)]		LIMITI PER ALTRI RICETTORI [dB(A)]	
			DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
A		100 FASCIA A 150 FASCIA B	50	40	70 65	60 55
B		100 FASCIA A 150 FASCIA B	50	40	70 65	60 55
C	Ca	100 FASCIA A 150 FASCIA B	50	40	70 65	60 55
	Cb	100 FASCIA A 50 FASCIA B	50	40	70 65	60 55
D	Da	100	50	40	65	55
E		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C Del DPCM 14/11/1997 ed in modo conforme alla zonizzazione Acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) legge 447/95			
F		30				

Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce a **carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili. Non sono incluse le attività che si ripetono periodicamente con cadenza superiore a 40 giorni/anno non consecutivi.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Concerti all'aperto
- b. Luna park o circhi
- c. Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
- d. Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
- e. Mercati e vendite ambulanti
- f. Spettacoli pirotecnici
- g. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto
- h. Annunci sonori effettuati con automezzi circolanti
- i. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Lo svolgimento di tali attività può essere gestita attraverso specifiche autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica secondo quanto prescritto al paragrafo 4.

Articolo 9

Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione: *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 5 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 6 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

TEMPI DI RIFERIMENTO	
DIURNO (06:00 – 22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- o Nelle aree classificate in classe VI
- o Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione
- o Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- o Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- o Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- o Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- o Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: *valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.*

Tabella 7 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 -22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di attenzione: *valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.*

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 8 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 -22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 9 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 -22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 10 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

CLASSI ACUSTICHE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 -22:00)	NOTTURNO (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

TITOLO III

SORGENTI SONORE – PRESCRIZIONI

Articolo 10

Sorgenti sonore generiche e da traffico veicolare

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA del PRGC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si rimanda a quanto prescritto dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992), relativamente alla conduzione dei veicoli.

Si riconferma il disposto dell'art. 43, comma 7, del regolamento di Polizia Urbana che testualmente recita: "In tutto il territorio comunale, anche per limitare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è vietato ai conducenti di veicoli di mantenere accesi i motori durante la sosta.

I progetti di modifiche sostanziali della viabilità urbana presso aree con presenza di ricettori sensibili (aree poste in classe I dal piano di classificazione acustica), devono essere corredati da apposita valutazione di impatto acustico.

Articolo 11

Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

Articolo 12

Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti (vedi paragrafo 2.2.1.)

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Articolo 13

Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 3' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di 3 volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

Articolo 14

Pubblici esercizi (dehors)

L'installazione di dehors o aree temporanee esterne a locali pubblici oltre al rispetto delle vigenti normative comunali, deve ridurre al minimo l'impatto acustico sulla popolazione.

Non è consentita l'installazione di impianti di diffusione musicale, né lo svolgimento di spettacoli dal vivo salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 4.

L'attività è soggetta ad autorizzazione in deroga secondo i seguenti criteri:

Durata massima dell'autorizzazione 40 giorni/anno non continuativi

Livello massimo di pressione sonora misurata presso il ricettore potenzialmente più disturbato: 65 dB(A) su base oraria da valutarsi mediante valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente.

Non si applicano i limiti del criterio di immissione differenziale.

Articolo 15

Cantieri edili

Attività soggetta ad autorizzazione in deroga.

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte in orari compresi tra le ore 7.30 e le ore 19.30 esclusivamente nei giorni feriali.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1m dalla stessa) come livello equivalente sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

INTERVALLO ORARIO	LIMITE DI IMMISSIONE [dB(A)]
7,30 – 19,30	70,0

Nel caso di presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura) nell'area di interesse si applicano i seguenti limiti:

INTERVALLO ORARIO	LIMITE DI IMMISSIONE [dB(A)]
7,30 – 19,30	65,0

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti

RICETTORE	INTERVALLO ORARIO	LIMITI DI IMMISISONE [Db(A)]
Scuole – ospedali – case di cura	1 ora qualsiasi nel periodo 7,30- 12,30 /// 15,00 -19,30	65,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nel periodo 7,30 /// 19,30	75,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 65 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Articolo 16

Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Articolo 17

Sorgenti sonore legate ad attività domestiche

Le attività domestiche (uso di elettrodomestici, piccoli utensili) e ricreative in ambito domestico (uso impianti di diffusione musicale o strumenti musicali), che hanno luogo all'interno o all'esterno di abitazioni e che possono comportare emissioni sonore di intensità considerevole verso altre abitazioni, devono essere svolte all'interno di fasce orarie atte a contenere il disturbo.

Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti delle classi definite dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. A tali attività non si applica il limite differenziale di immissione.

Regolamenti condominiali possono intervenire a definire direttamente gli orari, che comunque devono essere contenuti nell'intervallo 08:00 – 21:00

Articolo 18

Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde privato

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

Giorni feriali: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Articolo 19

Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui al paragrafo 2 del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del

D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4 , 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Articolo 20

Autolavaggi

Autolavaggi di nuovo impianto devono essere collocati a distanze non inferiori a 70m da unità abitative.

La presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico previsionale è obbligatoria per il rilascio della concessione.

I locali tecnici devono essere dislocati in ambienti confinati con pareti costituite da materiali fonoisolanti e il posizionamento delle piste di lavaggio e delle apparecchiature che producono emissione sonora, quali aspiratori per la pulizia interna dei veicoli, deve essere ottimizzato al fine di minimizzare il disturbo verso potenziali ricettori.

Articolo 21

Campane

L'utilizzo delle campane deve essere distinto a seconda della finalità: per ragioni di culto o altro.

L'uso delle campane a fini di culto è sempre permesso ai sensi dell'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18 febbraio 1984 (G.U. n. 85 del 10 aprile 1985), che garantisce la possibilità di raggiungere i fedeli sul territorio italiano con qualsiasi mezzo.

Altre finalità, quali il battito delle ore, manifestazioni non di culto, spettacoli (intesi come giochi di campane) sono invece soggette ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica.

In nessun caso si applicano i limiti di immissione differenziali, non essendo attività o comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

Per le altre finalità, rientra anche il caso il battito a martello per segnalare un pericolo o un'allarme alla popolazione, questo battito non è soggetto a limitazioni in quanto verrà utilizzato solo in caso di estrema necessità.

Articolo 22

Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Articolo 23

Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento

SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire

Modifiche apportate al PRGC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

Articolo 24

Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le

classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- o Gli **insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica** e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- o Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **rispetta** i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- b) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del d.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- c) il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,).

TITOLO IV

- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Articolo 25

Generalità

Le attività rientranti fra quelle elencate al punto 2.2.2 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose che hanno luogo in maniera non continuativa per un massimo di 40 giorni all'anno, possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica. Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000.

Per le attività temporanee non si applica il limite di immissione differenziale.

Sono esclusi dal trattamento in deroga e dall'applicazione dei limiti del PCA:
o cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.)
o rumorosità prodotta da attività venatoria

Articolo 26

Procedura di autorizzazione

La richiesta va indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Ambiente in carta semplice almeno 30 gg prima dell'avvio delle attività;

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

Tabella n.11 – Limiti di immissione per attività in deroga

TIPO DI ATTIVITA'	LIMITI DI ORARIO	LIVELLO MASSIMO DI IMMISSIONE L_{Aeq} ^(*) [dB (A)]
Concerti all'aperto	<i>Fino alle ore 23,00 dal 16/10 al 14/6 Fino alle ore 24 dal 15/6 al 15/10</i>	70
Luna park o circhi	<i>Fino alle ore 23,00 dal 16/10 al 14/6 Fino alle ore 24 dal 15/6 al 15/10</i>	70
Feste popolari, patronali o politiche effettuate all'aperto	<i>Fino alle ore 23,00 dal 16/10 al 14/6 Fino alle ore 24 dal 15/6 al 15/10</i>	70

<i>Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi</i>	<i>Dalle ore 7,00 alle ore 22,00</i>	<i>70</i>
<i>Mercati e vendite ambulanti</i>	<i>Dalle ore 8,00 alle ore 19,00</i>	<i>70</i>
<i>Spettacoli pirotecnici</i>	<i>Fino alle ore 24,00</i>	<i>75</i>
<i>Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto</i>	<i>Fino alle ore 23,00</i>	<i>70</i>
<i>Cantieri edili, stradali ed assimilati</i>	<i>Dalle ore 07,00 alle ore 19,00 i giorni feriali</i>	<i>Vedi tabelle par 3.7</i>

(*) Misure eseguite su periodi di 30'

CASO A: la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata se dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella n.9.

CASO B: nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti riportati nella tabella n.9 o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio comunale competente potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una **valutazione di impatto acustico** più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune **sono automaticamente autorizzate in deroga**. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di emissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

Articolo 27

Autorizzazione in deroga – Richiesta

La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

- o Elenco sorgenti sonore che verranno utilizzate (tipologia e dati tecnici principali)
- o Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti)
- o Orario dello svolgimento delle attività
- o Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore
- o Durata dell'attività temporanea
- o Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini (*)
- o Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga (*)

(*) Da dichiarare solo nel caso B (vedi par. 4.1); in tal caso può essere richiesta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

Articolo 28

Autorizzazione in deroga – Rilascio

L'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione rilascia il proprio parere, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

o Se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate nella tabella n.11, con dichiarazione del rispetto dei limiti relativi, l'autorizzazione è concessa tacitamente.

o Altrimenti l'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.

o L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E.

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il PCA del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

Articolo 29

Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 10 della L.R. 52/2000 per i seguenti soggetti:

a. Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- Strade
- Discoteche
- Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- Impianti sportivi e ricreativi
- Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali**

c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b

d. Richiedenti licenze o autorizzazione **all'esercizio di attività produttive**

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;

b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;

- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla *L. 447/95* e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Articolo 30

Valutazioni di clima acustico (V.C.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di clima acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 ed art. 11 della L.R. 52/2000 per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole ed asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere soggette a V.I.A.A. (vedi p.to 5.1)

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce
- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico;
- c. Planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento
- d. Indicazione della classificazione acustica dell'area;
- e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti;
- f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti.
- g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili.
- h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento
- i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Articolo 31

Requisiti acustici degli edifici

La conformità delle opere alle succitate disposizioni, alla legislazione in materia di inquinamento acustico, nonché al progetto o relazione di previsione di impatto acustico o clima acustico deve avvenire prima del rilascio del Permesso di Costruire o contestuale alla DIA per nuove costruzioni o demolizioni con ricostruzione.

Nel caso in cui tali documenti siano mancanti o siano stati prodotti in riferimento ad un utilizzo differente per quello per cui si richiede, dovrà essere presentata apposita documentazione di impatto acustico o clima acustico.

E' facoltà del Responsabile del Servizio richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico.

Inoltre per le seguenti categorie di edifici

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è necessaria la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Sono esclusi edifici residenziali unifamiliari.

La conformità potrà essere dimostrata:

- a posteriori mediante opportuna relazione tecnica con relativa attività di misura collaudo a cura di tecnico competente in acustica ambientale
- a priori previa documentazione progettuale contenente calcoli previsionali

In entrambi i casi le attività dovranno essere svolte in conformità ai dettami del DPCM 5 dicembre 1997 redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale.

Nel caso in cui si sia optato per la presentazione di documentazione previsionale, gli uffici comunali competenti possono richiedere il collaudo mediante verifica strumentale del rispetto dei valori limite, a carico del proponente.

E' comunque facoltà degli uffici comunali competenti richiedere a propria discrezione una verifica strumentale del rispetto dei valori limite in ogni caso.

TITOLO VI

PIANI DI RISANAMENTO

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Articolo 32

Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione

2) Mancato rispetto dei limiti

a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti

b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento

dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

Articolo 33

Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Articolo 34

Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

TITOLO VII

REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico con conseguente eventuale modifica.

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PRGC (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRGC)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000

Articolo 35

Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modif

ica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

TITOLO VIII

FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 36

Funzioni

Si individuano per le principali attività normate dal presente regolamento, gli uffici competenti:

Attività	Ufficio competente
<i>Imposizioni in merito agli orari di funzionamento di specifiche attività</i>	Ambiente
<i>Esame documentazione tecnica relativa al superamento dei limiti di zonizzazione per attività produttive, commerciali, professionali esistenti e relativo piano di risanamento</i>	Ambiente
<i>Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee</i>	Ambiente
<i>Esame richieste di attività in deroga ai limiti della classificazione acustica</i>	Ambiente
<i>Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee e cantieri</i>	Ambiente
<i>Richiesta ed analisi della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico</i>	Urbanistica/Ambiente
<i>Richiesta ed analisi della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico</i>	Urbanistica/Ambiente
<i>Analisi della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima</i>	Urbanistica/Ambiente ARPA
<i>Rilievi strumentali su richiesta del Comune e dell'ARPA</i>	Urbanistica/Ambiente
<i>Accertamento delle sanzioni in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti</i>	Urbanistica/Ambiente

Articolo 37

Ordinanze contingibili ed urgenti

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1032 a EUR 10329.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Articolo 38

Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) di cui al punto 2.3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a EUR 5164.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto al punto 4

Articolo 39

Attività temporanee

I responsabili della conduzione di attività a carattere temporaneo (definite in 2.2.) senza autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 100 a EUR 500

Articolo 40

Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a EUR 5164.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.